



Istituto Comprensivo Statale "S. QUASIMODO"
Via Provinciale, 1 - 80020 Crispano (NA)
Tel. **0818348417** Fax **0818363654**
E-MAIL: naic88100n@istruzione.it - **Sito Web:** www.icsquasimodocrispano.it

I. C. "S. QUASIMODO" - CRISPANO
Prot. 0000823 del 03/03/2020
B-3 (Uscita)

Crispano li 03/03/2020

Ai Sigg. docenti a tempo indeterminato
della Scuola Secondaria di I grado,
Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria

**OGGETTO: COMPILAZIONE SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI
SOPRANNUMERARI A.S. 2020/21.**

Per quanto in oggetto si comunica che è reperibile sul sito web del nostro istituto , la scheda con la relativa dichiarazione personale.

Il personale interessato è pregato di scaricarla e, dopo averla compilata, di consegnarla in segreteria entro le ore 12.00 venerdì 20/03/2020 per il tramite del docente Responsabile di Plesso.

Per una più agevole compilazione delle predetta scheda, si riportano, di seguito, alcuni punti così come specificati dalle Tabelle di Valutazione annesse al CCNI 2010:

- Titolo I lett. c della Tabella di Valutazione **dell'Anzianità di Servizio**, annessa al CCNI 2010, riguardante il punteggio relativo alla continuità didattica nella stessa scuola, il quale stabilisce che tale punteggio non può essere cumulato per lo stesso anno scolastico, con l'eventuale punteggio attribuito dalla lett. c1 per la continuità nel comune dove è ubicata la scuola di attuale titolarità;
- Titolo II lett. a della Tabella di Valutazione delle **Esigenze di Famiglia**, il quale stabilisce che tale punteggio è attribuibile se la residenza del familiare coincide con il comune della scuola di titolarità del docente;
- Titolo II lett. a della Tabella di Valutazione delle **Esigenze di Famiglia**, il quale stabilisce che tale punteggio è attribuibile se il comune della scuola di titolarità del docente coincide con il comune di residenza dell'assistito;
- Art. 7 del CCNI sottoscritto il 16/02/2010 riguardante il sistema di **precedenza ed esclusione dalla graduatoria di istituto**, che stabilisce al comma 2: "...l'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V (Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità, ovvero assistenza al genitore con disabilità), si applica solo se si è residenti nel comune dell'assistito che deve coincidere con il comune dove è ubicata la scuola di titolarità del docente;

- Titolo III lett. b della Tabella di Valutazione Titoli annessa al CCN 2010, il quale stabilisce che tale punteggio viene attribuito per il **superamento di un pubblico concorso ordinario** per titoli ed esami per l'accesso al ruolo, o pari ovvero superiore a quello di appartenenza. Non viene attribuito alcun punteggio per il superamento delle sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento;
- Titolo III lett. b della Tabella di Valutazione Titoli annessa al CCN 2010: **Diplomi di Specializzazione**, il quale stabilisce che non rientra tra quelli valutabili i titoli Specializzazione per l'insegnamento di alunni in situazione di handicap di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla L. 341/90 – commi 4,6 e 8. Non si valutano, inoltre, i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella Scuola Secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere considerati, infatti, titoli aggiuntivi, in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli, sia per il passaggio;
- Titolo III lett. b della Tabella di Valutazione Titoli annessa al CCN 2010: **Diplomi Universitari**, il quale attribuisce 3 punti per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza. Tale Titolo III chiarisce che sotto questa voce si valutano rispettivamente:
 - ✓ Il diploma accademico di primo livello (rilasciato ai sensi dell'art. 2 L.241/90)
 - ✓ La laurea di primo livello o breve (lauree triennali previste dal DM 509/99)
 - ✓ Il diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)
 - ✓ Il diploma di accademie di belle arti o di conservatorio di musica.
 Tali titoli si valutano solo se conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza. Non si valuta il diploma di laurea in scienze della formazione primaria, in quanto titolo valido per l'accesso al ruolo. Analogamente non si valuta il diploma di laurea in didattica della musica;
- Titolo III lett. E della Tabella di Valutazione Titoli annessa al CCN 2010: **Corsi di perfezionamento**, il quale stabilisce l'attribuzione di tale punteggio solo per la partecipazione ai corsi relativi al DPR 162/82, alla legge 341/90 art. 4,6 e8, ovvero al decreto 509/99 che si sono conclusi con il superamento della prova finale (comma 6, art 4 O.M.).

Si precisa, ulteriormente, che i titoli sono valutati solo se in possesso alla data della presentazione della domanda di trasferimento.

Per l'età dei figli il riferimento è al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano i trasferimenti.

Per la valutazione del servizio è sempre escluso l'anno in corso.

Si evidenzia, infine, che la dichiarazione sostitutiva di certificazione è sotto la propria personale responsabilità. Le dichiarazioni non veritiere sono sanzionabili anche penalmente.

**F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Esca**